Quali sono le caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione unico, in caso di aziende con più unità produttive o di gruppi di imprese?
(Risposta a quesito del 30 marzo 2010)

Il servizio di prevenzione e protezione rappresenta, nell'ambito delle norme antinfortunistiche dettate dal testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, lo strumento normativo per eccellenza nella gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

La possibilità di istituire il servizio di prevenzione e protezione unico nei casi di aziende costituite da più unità produttive, così come previsto dall'art.31, comma 8 del d.lgs. 81/2008, è dettata dall'opportunità di una gestione più efficace in quanto centralizzata del SPP e dall'esigenza di risolvere problemi sorti in passato riguardo alla valutazione della sussistenza della "autonomia finanziaria e tecnico funzionale" dell'unità produttiva, necessaria al fine di determinare l'insorgenza dell'obbligo di istituire un SPP all'interno della stessa, così come prescritto dal combinato disposto degli articoli 31, comma 1 e 2, e 2 comma 1, lettera t) del citato D.Lgs. n. 81/2008.

La medesima facoltà è stata estesa dal legislatore anche ai gruppi di imprese, per la cui definizione occorre far riferimento alla nozione di cui all'art. 2359 del codice civile, ai sensi della quale il fenomeno di aggregazione societaria sussiste per effetto del "controllo" di diritto, di fatto o contrattuale di una società nei confronti di un'altra.

Alla luce di quanto sopra, atteso anche che le società appartenenti a un gruppo, in assenza di limitazioni normativamente previste, possono anche svolgere attività di specie diversa e non funzionalmente collegate, nel caso di gruppi di imprese non solo è ammessa la facoltà ai vari datori di lavoro di delegare alla società capogruppo il compito di istituire il servizio di prevenzione e protezione ma anche la possibilità, per tutte le aziende collegate, di utilizzare tale servizio istituito da uno dei datori di lavoro delle aziende appartenenti al gruppo stesso.

Resta ferma, comunque, anche in tali ipotesi, la necessità di rispettare le previsioni di cui ai commi 6 (con riferimento alla necessità di istituire un servizio di prevenzione e protezione interno a ciascuna struttura di riferimento ove ricorrano le condizioni *ivi* indicate) e comma 7 dell'articolo 31.

In tal senso si ricorda che l'esigenza dell'istituzione di un SPP interno deriva dalla necessità, particolarmente sentita riguardo a determinate aziende, che gli ASPP e i RSPP possiedano una esperienza diretta e personale del processo produttivo dell'azienda e una conoscenza delle potenzialità rischiose legate ai fattori ambientali, strutturali, tecnici e organizzativi dell'ambiente di lavoro.